

I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

AVV. ILENIA CALABRESE

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è la principale forma di previdenza pubblica e consiste in una prestazione economica costituita dal versamento mensile di una somma di denaro da parte dell'INPS in favore del lavoratore che abbia raggiunto una determinata età e che abbia versato un certo numero di contributi, normalmente non inferiore a 20 anni.

La peculiarità della pensione di vecchiaia consiste quindi nella sussistenza (i) di un requisito contributivo non eccessivamente severo – 20 anni per l'appunto – (ii) a fronte di un requisito anagrafico ben più stringente: la cosiddetta età pensionabile che, per il 2020, è fissata a 67 anni (stabile quindi rispetto al 2019 e di 5 mesi più alta rispetto al 2018) per tutte le categorie di lavoratori, vale a dire uomini e donne, dipendenti e autonomi.

Infine, occorre sin da ora precisare che non bisogna confondere la pensione di vecchiaia con la c.d. pensione di anzianità (che richiede invece 35 anni di contributi e 62 anni di età oppure 40 anni di contributi), sostituita dalla pensione anticipata a seguito della Riforma Monti-Fornero.

I REQUISITI

➤ **Requisito anagrafico**

Con riferimento al requisito anagrafico, affinché il soddisfacimento del fabbisogno previdenziale possa essere mantenuto invariato nel tempo, il sistema prevede alcuni elementi di stabilizzazione; proprio per questo, dunque, l'età pensionabile è soggetta ad adeguamenti periodici, in funzione della cosiddetta "speranza di vita": in altri termini se la speranza di vita aumenta, aumenta anche la soglia anagrafica da raggiungere per poter accedere alla pensione di vecchiaia. A partire dal 2109 l'adeguamento avviene con frequenza biennale (in precedenza era invece triennale).

Con decreto del 5 novembre 2019, il MEF ha già stabilito, sulla base delle rilevazioni Istat sulla speranza di vita media, che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia resterà fermo a 67 anni anche per il biennio 2021-2022.

➤ **Requisito contributivo**

Per quanto riguarda invece il requisito contributivo, ai fini del raggiungimento dei 20 anni, vale la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato (ossia contributi da lavoro, da riscatto, figurativi e versamenti volontari).

Una volta raggiunti i due requisiti, per beneficiare del trattamento pensionistico, è necessario presentare domanda all'INPS mediante i canali messi dallo stesso a disposizione.

LE ECCEZIONI

Il doppio requisito 67 anni d'età e 20 anni di contribuzione è valido in linea di massima, ma sono ovviamente previste alcune eccezioni.

- **Pensione di vecchiaia per i lavoratori che non soddisfano il requisito contributivo ventennale:** in tali casi è possibile ottenere la pensione di vecchiaia a 71 anni di età (requisito soggetto ad adeguamento demografico) a fronte del versamento di 5 anni di contributi, nei quali non sono però compresi in questo caso i contributi figurativi.
- **Pensione di vecchiaia per i “contributivi puri”:** per quei lavoratori il cui primo accredito contributivo è successivo al 01.01.1996, oltre al requisito anagrafico e contributivo, l'accesso alla pensione è subordinato al fatto che l'importo della medesima sia superiore a 1,5 volte l'assegno sociale (per il 2020, pari a 689,75 euro ossia: 459,83 euro x 1,5 = 689,75 euro). Si prescinde da tale requisito al raggiungimento dei 71 anni di età.
- **Pensione di vecchiaia per quanti avevano maturato al 31.12.1992 almeno 15 anni di anzianità contributiva:** in tale caso possono bastare appunto anche solo 15 anni di contribuzione, a condizione che venga comunque soddisfatto il requisito anagrafico. A questo proposito occorre infatti precisare che la cosiddetta riforma Monti-Fornero ha di fatto “parificato” il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia tra i cosiddetti “contributivi puri” e quanti invece, al gennaio 1996, avevano già una posizione assicurativa avviata; per quanto riguarda invece il requisito contributivo si rinvia alla [circolare INPS, n. 16/2013](#) che dispone delle possibili deroghe.
- **Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione:** per chi accede alla pensione di vecchiaia tramite [totalizzazione](#), il requisito anagrafico si abbassa a 66 anni di età. Va però ricordato che, tra il diritto alla pensione e l'erogazione del primo assegno, deve intercorrere una finestra di 18 mesi, tanto che, di fatto, anche la pensione di vecchiaia in totalizzazione non viene comunque percepita prima dei 66 anni e 7 mesi.

I SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

Al fine di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico nel lungo termine, il sistema di calcolo delle pensioni si è modificato rispetto al passato. In particolare, fino al 1995, il trattamento pensionistico è stato calcolato con il sistema retributivo (per cui l'importo era determinato in rapporto alla media delle retribuzioni percepite durante gli ultimi anni di lavoro); a far data dal 1996, invece, è stato adottato un sistema di calcolo contributivo (basato cioè sull'ammontare totale dei contributi versati nell'arco dell'attività lavorativa).

Tuttavia, al fine di salvaguardare le situazioni di quanti avevano iniziato a lavorare in vigenza del precedente sistema di calcolo, la pensione è calcolata per quote, determinate in relazione al sistema di calcolo vigente al tempo in cui sono state maturate.

SEGUE

Più precisamente:

- **chi aveva maturato almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, ha diritto a una pensione calcolata con il sistema retributivo, fino al 31.12.2011 e contributivo a far data dal 1.1.2012;**
- **chi al 31.12.1995 aveva meno di 18 anni di contributi, ha diritto a una pensione “mista”, calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino alla predetta data, e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.1996;**
- **chi ha iniziato a lavorare dopo il 31.12.1995, ha diritto a una pensione calcolata integralmente con il sistema contributivo.**

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Nel sistema retributivo la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

- 1) l'anzianità contributiva, data dal totale dei contributi (ad ogni titolo versati) fino a un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo;
- 2) la retribuzione/reddito pensionabile, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno;
- 3) l'aliquota di rendimento, pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro determinati limiti stabiliti con legge per poi decrescere per fasce di redditi elevati.

L'importo della pensione retributiva si compone di due quote:

- la quota A è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, (260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi.
- la quota B è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 01.01.1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi dieci anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Nel sistema contributivo, l'importo della pensione è determinato moltiplicando il **Montante Contributivo** per un **Coefficiente di Trasformazione**.

Il Montante Contributivo è determinato dalla somma dei contributi versati in tutta la vita lavorativa, “virtualmente” accantonati in un conto individuale e rivalutati a un tasso di rendimento annuo che è pari alla variazione quinquennale del PIL.

Il Coefficiente di Trasformazione è l'elemento che permette la determinazione delle rate di pensione; è differenziato in ragione dell'età di accesso alla pensione ed esprime il periodo presuntivo di fruizione del trattamento (sicché cresce in relazione all'aumento dell'età di pensionamento).

I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

I Dirigenti di aziende industriali, in passato, avevano un proprio ente previdenziale, l'INPDAI. Quest'ultimo è stato soppresso nel 2002 e, a far data dal 1.1.2003, le sue funzioni sono state trasferite all'INPS.

Da quella data, dunque, il regime pensionistico dei dirigenti industriali è stato uniformato nella sua totalità a quello del Fondo pensione Lavoratori Dipendenti, con la conseguenza che le pensioni, i requisiti di accesso e la decorrenza delle prestazioni sono analoghi a quelli previsti per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria Inps.

Tuttavia, al fine di far salve le posizioni di quanti erano già iscritti all'INPDAI, è stato stabilito che il calcolo della pensione avvenga sommando due quote:

- la prima, corrispondente alle **anzianità contributive acquisite presso l'INPDAI fino al 31.12.2002**, determinata applicando le norme INPDAI,
- la seconda, corrispondente alle **anzianità maturate dal 01.01.2003**, calcolata applicando le disposizioni valide per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'Inps.

Tale sistema della doppia quota è stato di recente ribadito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23573 del 2019.